

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 714

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato OTTOBRE

Disposizioni in materia di gestione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di minori dimensioni

*Presentata il 10 aprile 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende testualmente l’articolo 27 del disegno di legge della XVI legislatura, atto Camera n. 4240-B e atto Senato n. 3162-B (presentato alla Camera dei deputati e da essa approvato il 16 febbraio 2012, modificato dal Senato della Repubblica il 9 maggio 2012, quindi nuovamente modificato dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati il 21 dicembre 2012, e trasmesso lo stesso 21 dicembre alla Presidenza del Senato della Repubblica per l’ulteriore esame, non concluso per l’avvenuta fine della legislatura).

La proposta di legge si occupa della gestione di terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri (non superiori a 6.000 metri cubi di materiale). Tale materia versa in una situazione di criticità

normativa e applicativa a seguito dell’entrata in vigore, il 6 ottobre 2012, del regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, di seguito «regolamento», che ha dettato la relativa disciplina senza fare distinzione tra grandi e piccoli cantieri, come invece prevedeva l’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in termini di semplificazione amministrativa delle procedure a favore dei piccoli cantieri.

La proposta di legge si compone di un unico articolo. In particolare, semplifica l’utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri, precisando le condizioni alle quali queste terre e rocce possono essere considerate come

sottoprodotti in deroga a quanto previsto dal regolamento (comma 1). Inoltre prevede che il rispetto delle citate condizioni possa essere autocertificato dal produttore (comma 2).

Il comma 3 impone al produttore di confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate se-

condo le previsioni iniziali, mentre ai sensi del comma 4 l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tale fine il trasporto di questi materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta ovvero dalla scheda di trasporto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali, da scavo prodotti nel corso di attività e di interventi autorizzati in base alle disposizioni vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, se il produttore dimostra:

*a)* che i materiali da scavo sono destinati a essere utilizzati direttamente in un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

*b)* che per i materiali da scavo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e della destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

*c)* che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

*d)* che ai fini di cui alle lettere *b)* e *c)* non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tale fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta ovvero dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

